

Legge regionale 27 marzo 2015 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

Art. 2

(Fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>)

- 1.** E' disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>, istituita dall'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito Promotur.
- 2.** Con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, è disposta l'attribuzione ai Direttori generali della TurismoFVG e di Promotur, secondo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2002 e 5 sexies della legge regionale 50/1993 e relativi regolamenti di organizzazione, dei compiti e delle attività relative alla procedura di fusione.
- 3.** Dall'1 gennaio 2016 la TurismoFVG è soppressa e tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono trasferiti alla Promotur che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità.
- 4.** Per effetto della fusione, dall'1 gennaio 2016 la Promotur assume la denominazione di PromoTurismoFVG.